

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-605 del 11/02/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA G.P. PIANA 1450 PER USO INDUSTRIALE PRAT. BO01A0501_APICOLTURA PIANA S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-612 del 07/02/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che

- con domanda PGDG/2006/1073619 del 20/12/2006, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, l'Azienda Agricola Piana di Piana Paola e C. S.n.c., c.f. 02198770378, ha

- richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 11145/2006 (cod. BO01A0501);
- con domanda PGDG/2018/0015864 del 09/11/2018, Apicoltura Piana S.p.A, c.f. 00304310378 in qualità di locataria dell’immobile strumentale (contratto di locazione acquisito agli atti con nota prot. PGDG/2018/0015864 del 09/11/2018), ha richiesto il subentro nell’istanza di rinnovo della concessione presentata dall’Azienda Agricola Piana di Piana Paola e C. S.n.c., c.f. 02198770378 cod. BO01A0501.
 - dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 390 del 12/12/2018 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 11145/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva per i quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda come indicato nel disciplinare di concessione;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2018/0016854 del 28/11/2018);
- del parere favorevole espresso da Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (PG/2019/0020674 del 07/02/2019);

PRESO INOLTRE ATTO:

- che la Città Metropolitana di Bologna non ha rilasciato il parere di competenza richiesto da questa Agenzia ai sensi dell’art. 12, R.R. 41/2001 con nota PGDG/2018/0016678 del 23/11/2018;
- che, con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l’art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018), e pertanto si ritiene di procedere in assenza del rilascio di tale parere della Città Metropolitana di Bologna;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 21/01/2019 la somma pari a 94,95 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 15/12/2006, nella misura di 500,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO01A0501;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad Apicoltura Piana S.p.A, c.f. 00304310378 il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. BO01A0501, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 95,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via G. P. Piana 1450, su terreno in locazione alla ditta concessionaria, censito al fg. n. 97, mapp. n. 45; coordinate UTM- RER x: 708.120; y: 918.109;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 5,00; portata media pari a l/s 0,047;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.500,00;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 21/01/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 594,95 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 594,95 euro;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata ad Apicoltura Piana S.p.A, c.f. 00304310378 (cod. BO01A0501).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 95,00, con tubazione di rivestimento in pvc del diametro interno di mm 225, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 7,50, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -60,50 metri e -85,50 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via G. P. Piana 1450, su terreno in locazione alla ditta concessionaria, censito al fg. n. 97, mapp. n. 45; coordinate UTM-RER X= 708.120; Y= 918.109;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e viene utilizzata per il lavaggio dei fusti, per il raffreddamento e per gli impianti.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5,00 portata media pari a l/s 0,047 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.500,00. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per 6 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0660ER-DET1-CMSG - Conoidi montane e Sabbie gialle orientali.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2019 in 594,95 euro. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno

di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 594,95 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Monitoraggio della falda** – In base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva, nei quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda. Le misurazioni del livello della falda dovranno essere effettuate due volte all'anno, indicativamente in primavera ed autunno, ed i risultati dovranno essere trasmessi ad

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio ed al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.